



Foglio Informativo

FIDEIUSSIONE A GARANZIA DI OBBLIGAZIONI DERIVANTI DA CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

Informazioni sull'intermediario

Denominazione sociale: Fininvest S.p.A.
Sede legale ed amministrativa: C.so Cavour, 96 – 70121 Bari
Sito internet: www.finvestspa.com
Recapiti Servizio Clienti: Tel. 080/5246975 – Fax 080/5246989
Indirizzo e-mail: info@finvestspa.com
Capitale Sociale: € 1.032.000,00 i.v.
C.C.I.A.A. BA N°301100
TRIBUNALE DI BRINDISI N°5232
U.I.C. N° 27851
Partita IVA: 04755170729
Iscritta alla Sezione "E" del RUI presso ISVAP con il n. E000200290
Società a Socio Unico, e soggetta all'attività di vigilanza di Banca d'Italia.

Che cos'è la fideiussione

Caratteristiche

La fideiussione è un atto in forza del quale il fideiussore, si obbliga personalmente verso Fininvest e risponde con tutto il suo patrimonio in caso di inadempimento del debitore garantito (di seguito "Cliente").

La fideiussione è efficace anche se il Cliente non ne ha conoscenza. Il fideiussore è solidalmente responsabile insieme al Cliente nei confronti di Fininvest per le obbligazioni derivanti dal contratto medesimo.

Ai sensi dell' articolo 1942 Cod. Civ. la fideiussione si estende a tutti gli accessori del debito principale.

Rischi

Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:

- pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal Cliente in caso di inadempimento di quest'ultimo.
- nel caso di fideiussione "a prima richiesta", Fininvest non è obbligata a richiedere al Cliente il pagamento di quanto dovuto in dipendenza del contratto prima di procedere alla richiesta di integrale adempimento al fideiussore.

Dati e qualifica del soggetto che entra in rapporto con il cliente

(in caso di offerta fuori sede)

Timbro Filiale/Agenzia

Pagina 2 di 3

Principali condizioni economiche

Quanto può costare

Spese: Nessuna.

Oneri fiscali: nella misura determinata dalla legge, a carico del fideiussore.

Spese legali per il recupero del credito nei confronti del fideiussore: a carico dello stesso in misura pari a quella indicata nelle tariffe professionali vigenti al momento dell'intervento del legale.

Clausole contrattuali

1. La fideiussione garantisce quanto dovuto dal Cliente a Fininvest in dipendenza del Contratto.
2. Nell'ipotesi in cui dovesse essere dichiarata invalida l'obbligazione principale, in deroga all'art. 1939 cod. civ., la fideiussione resterà comunque valida sino alla restituzione di tutte le somme comunque erogate. Le eccezioni inerenti il Contratto eventualmente spettanti al Cliente non potranno essere opposte dal fideiussore.
3. La fideiussione resterà pienamente valida ed efficace anche nei confronti di qualunque soggetto che dovesse subentrare nel Contratto, a qualsiasi titolo, in luogo del Cliente.
4. La fideiussione avrà pieno effetto indipendentemente da altre garanzie - personali o reali - esistenti o che fossero in seguito da chiunque prestate a favore di Fininvest nell'interesse del Cliente medesimo.
5. Il fideiussore è tenuto a pagare, immediatamente, a semplice richiesta scritta, tutto quanto dovuto a Fininvest in dipendenza del Contratto, anche in caso di opposizione del Cliente. In caso di ritardo del Cliente nel pagamento delle somme dovute ai sensi del Contratto, il fideiussore è tenuto a corrispondere a Fininvest anche gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico dal Cliente. L'eventuale decadenza del Cliente dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore. Il fideiussore riconosce a Fininvest il diritto di stabilire l'imputazione dei pagamenti eseguiti.
6. Il fideiussore dispensa Fininvest dall'agire nei termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., rimanendo obbligato, in deroga a tale norma, anche nel caso in cui Fininvest non abbia presentato istanze contro il Cliente, i suoi coobbligati o aventi causa, ovvero avendole presentate non le abbia continuate.
7. Il fideiussore non potrà recedere dalla garanzia che rimarrà quindi efficace sino all'integrale adempimento delle obbligazioni garantite (fermo restando quanto previsto alla successiva clausola) e si estenderà anche a interessi di mora, penali e danni anche in caso di procedure concorsuali a carico del Cliente ed anche per la parte maturata successivamente all'apertura delle procedure medesime.

8. Il fideiussore si impegna a rimborsare a Finvest tutte le somme da questa incassate a fronte delle obbligazioni garantite, il cui pagamento dovesse essere revocato o annullato per qualsiasi motivo.

9. Il fideiussore non può esercitare diritti di regresso o di surroga che gli spettino nei confronti del Cliente, di coobbligati o garanti ancorché cofideiussori, sino a quando ogni ragione di credito di Finvest non sia stata interamente soddisfatta.

10. Ove la fideiussione sia prestata da coniugi, Finvest può agire in via principale anziché sussidiaria e per l'intero suo credito, sui beni personali di ciascuno dei coniugi.

11. Per ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente atto, Foro esclusivamente competente è quello di Bari. Laddove il fideiussore rivesta la qualità di consumatore di cui all'art. 1469 bis. Cod. civ., o di soggetto ad esso equiparato, il Foro competente è quello di residenza o domicilio eletto del Fideiussore.

Pagina 3 di 3

Reclami, ricorsi e conciliazione

Il Cliente può presentare un reclamo a Finvest S.p.A. con lettera indirizzata a Finvest S.p.A. – Amministrazione - C.so Cavour, 96 – 70121 BARI, o a mezzo fax al numero 080/5246989 o e-mail finvestbari@finvestspa.com

Finvest deve rispondere entro 30 giorni ai reclami relativi ad operazioni e servizi bancari e finanziari.

Se Finvest dà ragione al Cliente deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere; in caso contrario, deve esporre le ragioni del mancato accoglimento del reclamo.

Dopo aver presentato un reclamo, se non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a Finvest.

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere dal presente contratto il Cliente e Finvest, nel caso di esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere:

- al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.finvestspa.com;
- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

Legenda

Debito Principale il debito derivante dal Contratto di finanziamento sottoscritto dal Cliente, comprensivo di capitale, interessi, spese ed ulteriori accessori ad esso relativi

Debitore Garantito il Cliente, intestatario del contratto di finanziamento al consumo

Fideiussore la persona che rilascia la fideiussione a favore di Finvest

Obbligazione Personale si ha una obbligazione personale quando il debitore si obbliga con tutto il proprio patrimonio presente e futuro all'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di finanziamento al consumo, intestato ad altri

Obbligazione Solidale obbligazione per l'adempimento della quale Finvest può rivolgersi a sua scelta sia verso il fideiussore che verso il debitore principale. Nel caso di più fideiussori, Finvest può rivolgersi per l'adempimento dell'obbligazione principale sia verso uno qualsiasi dei fideiussori che verso il debitore principale